

### *Legge applicabile alle azioni di Stato*

Trib Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017 (Pres. Cattaneo, est. L. Stella)

#### **Azioni di Stato – Legge applicabile – Art. 33 legge 218 del 1995 come modificato dal dlgs. 154 del 2013**

*In materia di azioni di stato, la legge applicabile è quella italiana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della L. 218/1995 così come modificato dall'art. 101 del D.Lgs. 154/2013 (che prevede che "1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge Italiana") nel caso in cui – come per la legge marocchina - non siano adeguata la tutela del diritto del figlio in quanto, ad esempio (v. art. 151 del Codice della Famiglia marocchino) legittimato attivo dell'azione di disconoscimento sia solo il padre presunto.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE omissis

##### 1. Della giurisdizione e della legge applicabile

Si ritiene sussistente la giurisdizione italiana dal momento che ai sensi dell'art. 37 della L. 218/1995 *"in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste [...] anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino o risiede in Italia"* e che, nel caso di specie, il figlio ... e la madre, sig.ra ..., risiedono in Italia.

Con riferimento alla legge applicabile, si ritiene che essa debba essere individuata in quella italiana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della L. 218/1995 così come modificato dall'art. 101 del D.Lgs. 154/2013 che prevede che *"1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge Italiana"*.

Nel caso di specie, l'applicazione della legge marocchina non permetterebbe la tutela del diritto del figlio minore in quanto, ai sensi dell'art. 151 del Codice della Famiglia marocchino, legittimato attivo dell'azione di disconoscimento sarebbe solo il padre presunto. A tal fine, il sig. ... non può ritenersi ai sensi della legge marocchina il padre del minore in quanto, affinché operi la presunzione di paternità ex art. 154 del Codice della Famiglia marocchino, devono intercorrere almeno sei mesi tra la conclusione del contratto di matrimonio e la nascita del figlio, termine che nel caso di specie non è decorso.

## 2. Della domanda di disconoscimento della paternità

La domanda principale di disconoscimento della paternità, proposta da parte attrice cui ha aderito la convenuta costituita in giudizio, è fondata e va accolta.

Il Tribunale ritiene che la paternità anagrafica del sig. ... sia stata smentita dalle circostanze di fatto e di diritto illustrate di seguito.

Dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra ... in occasione dell'udienza presidenziale in data 8.6.2016, risulta che la stessa ha concepito il figlio nel giugno 2005, in Italia, a seguito di una relazione con altro cittadino marocchino che poi ha opposto netto rifiuto a riconoscere e a vedere il bambino nonché a sostenere la sig.ra .. nel mantenimento di ...

Parte convenuta ha altresì riferito di aver contratto matrimonio con il sig. ... nel febbraio 2006, cioè poche settimane prima del parto, e di essersi recata in Marocco solo per l'occasione, senza che il sig. ... si sia mai recato in Italia. La sig.ra ... ha infine dichiarato che il sig. ... ha accettato di sposarla, pur non essendo il padre biologico del figlio concepito dalla .., per una regolamentazione tra famiglie.

Unitamente alle predette circostanze devono essere considerate, quali ulteriori elementi a sostegno della fondatezza della domanda, le dichiarazioni rilasciate rispettivamente dal sig. ... .., che ha negato di essere il padre di .. e ha negato di avere alcuna relazione con lo stesso; le dichiarazioni della sig.ra ..., che a sua volta ha negato la paternità del sig. .., assolvendolo da qualsiasi rapporto di parentela e da eventuali responsabilità nei confronti di ...

Rileva ai fini del decidere anche il provvedimento di divorzio per inconsumazione reso dal Tribunale di .. in data 12.2.2008 tra i sig.ri .. e ... Tale provvedimento, accertando l'inconsumazione del matrimonio contratto dai signori .. e .., fornisce infatti elementi ulteriori a conferma della non paternità biologica.

Va valutata, infine, la condotta processuale del convenuto, che - pur regolarmente avvisato dell'ammissione di ctu e della fissazione della data di inizio delle operazioni peritali - non ha voluto presentarsi per l'espletamento della ctu genetica. Tale condotta processuale va valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale ulteriore conferma della fondatezza della domanda di disconoscimento di paternità formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c.

### 3. Della conservazione del cognome ... da parte di ...

Deve essere accolta la domanda della convenuta, volta ad accertare il diritto del minore alla conservazione del cognome ... ai sensi dell'art. 95 co 3 D.P.R. 396/2000, essendo indubbio che tale cognome sia divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale del minore nell'ambito familiare e sociale: ... ha ormai 10 anni (...), da quando è nato è sempre stato conosciuto come “...” e con il predetto cognome viene da sempre identificato nelle sua vita di relazione.

Codesto Tribunale, inoltre, ritiene che la conservazione da parte di ... del cognome “...” non arreca alcun danno al sig. .. stante la lontana collocazione geografica dei due, nonché il diverso ambiente relazione frequentato dagli stessi.

### 4. Sulle spese processuali.

La natura del giudizio, la mancata opposizione del convenuto e la formulazione da parte del curatore speciale e della convenuta ... di domande sostanzialmente coincidenti giustificano una integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:

1. Dichiara che ..., nato a ... (Marocco) ...e residente in ....(Marocco), non è il padre di ... ..., nato a Milano il ...2006 e residente a ..., via ...;
2. Accerta il diritto del minore ... a mantenere il cognome ..., divenuto segno autonomo distintivo della sua identità personale;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..., ove l'atto di nascita è stato formato (...), perché provveda alle annotazioni e incombenze di legge.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 18.1.2017